



CITTA' DI ALTAMURA

**ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
V SETTORE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

(Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2002, n. 558)

**Il Commissario Straordinario
Dr. Luigi Varratta**

**Il Dirigente
Avv. Michele Maiullari**

**A cura di:
Dott. Giulio Emanuele Ciocia
Collaboratore
Dott. Arch. Giuseppe Ciocia Koltsidas
Via G. Petroni, 35/e 70124– Bari tel. / fax: 080– 5520801**

INDICE

- ART. 1 QUADRO NORMATIVO
- ART. 2 DEFINIZIONI
- ART. 3 LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 4 ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE
- ART. 5 DOMANDA, REQUISITI ED IMPEGNI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
- ART. 6 RILASCIO DELLE LICENZE
- ART. 7 VALIDITÀ DELLA LICENZA
- ART. 8 CESSIONE DELLA LICENZA
- ART. 9 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS
- ART. 10 CRONOTACHIGRAFO
- ART. 11 TARIFFE
- ART. 12 RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO
- ART. 13 OBBLIGHI E DIVIETI DEL TITOLARE DELLA LICENZA
- ART. 14 CONTROLLO DEI VEICOLI
- ART. 15 SANZIONI
- ART. 16 SOSPENSIONE DELLA LICENZA
- ART. 17 DECADENZA E REVOCA DELLA LICENZA
- ART. 18 ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA ED ESECUTIVA
- ART. 19 VIGILANZA
- ART. 20 NORME TRANSITORIE E FINALI

CITTA' DI ALTAMURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

ART. 1

(QUADRO NORMATIVO)

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio di veicoli superiori a nove posti o autobus con conducente, di seguito denominato servizio N.C.C. ed autobus.

2. Il servizio N.C.C. ed autobus è, altresì, disciplinato:

- a) dalla L.R. 30 novembre 2000, n.20, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti";
- b) dal D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal D.P.R.16 dicembre 92 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
- c) dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali ed internazionali";
- d) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 e dall'art.158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- e) dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2002, n. 558, "L. R. 30/11/2000, n. 20 – art. 14, comma 2, lettera c). Criteri per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province ai sensi dell'articolo 4 – comma 1 e 2 della legge 21/92 in materia di noleggio di autobus con conducente";
- f) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio stesso.

ART. 2

(DEFINIZIONI)

1. Il servizio N.C.C. ed autobus è un autoservizio pubblico non di linea e provvede al trasporto collettivo di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Il servizio di N.C.C. ed autobus si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto a tempo e/o viaggio, che può essere variato e/o integrato successivamente durante il viaggio.

3. Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale o in altro comune nel quale l'impresa esercita l'attività, comunque ricompreso nella Provincia di Bari.

4. Per rimessa si intende un locale o un'area destinata allo stazionamento degli autobus.

5. Per impresa, così come definita all'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 20

dicembre 1991 n. 448, si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.

ART. 3

(LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO)

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. ed autobus è subordinato al possesso della apposita licenza comunale.

2. Ogni licenza per il servizio di N.C.C. ed autobus è rilasciata per un solo autobus.

3. Il numero e le caratteristiche delle licenze, in conformità ai criteri individuati dalla Regione con D.G.R n. 588 del 14 maggio 2002, tiene conto:

- dell'entità della popolazione residente nel territorio comunale, frazioni comprese;
- dell'entità della popolazione studentesca frequentante le scuole ubicate nel territorio comunale, frazioni comprese;
- delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel territorio comunale;
- delle esigenze di trasporto specifico delle seguenti categorie di utenti: studenti, mano d'opera agricola e portatori di handicap.

4. Tenuto conto di quanto sopra, il numero e le caratteristiche delle licenze rilasciabili è stabilito come segue:

- n. 13 (tredici) licenze per servizio ordinario di noleggio di autobus con un numero illimitato di posti a sedere;
- n. 8 (otto) licenze per servizio specifico di noleggio autobus con un numero di posti a sedere non superiore a 35 (escluso il conducente) riservato al trasporto di studenti e/o mano d'opera agricola;
- n. 2 (due) licenze per servizio specifico di noleggio autobus con un numero di posti a sedere non superiore a 35 (escluso il conducente) riservato esclusivamente al trasporto di portatori di handicap;
- n. 2 (2) licenze per servizio specifico di noleggio autobus con numero illimitato di posti a sedere permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.

ART. 4

(ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE)

1. Le licenze per il servizio di N.C.C. ed autobus sono rilasciate dal Dirigente del Settore, nel numero massimo stabilito al comma 4 del precedente art. 3 per ciascuna tipologia, con procedure concorsuali previa pubblicazione del bando di concorso. Nel bando di concorso devono essere riportati:

- a) lo schema della domanda di partecipazione con i contenuti di cui al successivo art. 5;
- b) le modalità ed il termine massimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- c) il numero delle licenze da assegnare e, nell'eventualità che il numero di licenze a concorso superi il numero dei concorrenti risultanti in graduatoria, anche il numero massimo di licenze attribuibile a ciascun concorrente nella stessa procedura concorsuale, che non potrà essere superiore a 2 (due) per ciascuna delle tipologie di

-
- licenze;
- d) gli elementi oggetto di valutazione ed i relativi criteri di valutazione di cui al successivo comma 3.
2. L'assegnazione delle licenze è effettuata dal Dirigente del Settore sulla base di una graduatoria formata con i criteri di cui al successivo comma 3.
3. Per la formazione della graduatoria sono valutati dall'Ufficio Istruttore, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi idonei a garantire la regolarità, l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza del servizio:
- a) l'esercizio di autoservizi in concessione o in affidamento diretto: 10 punti;
- b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto persone:
- fino a cinque anni: 8 punti,
 - da cinque a dieci anni: 16 punti,
 - oltre dieci anni: 25 punti;
- c) l'organizzazione aziendale:
- fino a cinque dipendenti: 10 punti,
 - da cinque a dieci dipendenti: 20 punti,
 - oltre dieci dipendenti: 30 punti,
- d) la disponibilità di una propria rimessa nel territorio del Comune, 20 punti..
4. A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria il richiedente che, nell'ordine:
- 1) ha già la disponibilità dell'autobus;
 - 2) è titolare di altra licenza per il servizio di N.C.C. ed autobus rilasciata dal Comune di Altamura;
 - 3) ha maggiore anzianità operativa nel settore.
5. La graduatoria resta valida fino al completamento delle assegnazioni delle licenze messe a concorso e del loro effettivo rilascio ai sensi del successivo art. 6.
6. L'assegnazione delle licenze è notificata a mezzo raccomandata A.R., a ciascun assegnatario, entro trenta giorni dalla formazione della graduatoria.

ART. 5

(DOMANDA, REQUISITI ED IMPEGNI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO)

1. La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta legale deve riportare:
- a) le generalità complete dell'impresa richiedente, la propria sede o residenza ed il proprio recapito, se diverso dalla residenza;
- b) il tipo e le caratteristiche dell'autobus da adibire al servizio di noleggio, le sue dotazioni, il suo anno di costruzione;
- c) dichiarazione da parte dell'impresa richiedente di aver preso visione del regolamento adottato dal Comune;
- d) dichiarazione di possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
- idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi del D. M. Trasporti n. 448 del 20.12.1991;
 - insussistenza a proprio carico, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti di revoca, di decadenza o di cessione di altra licenza di noleggio autobus;
 - cittadinanza in uno degli stati dell'Unione Europea, se trattasi di persona fisica, o iscrizione nei registri societari in uno degli stati dell'Unione Europea, se trattasi di

società;

e) dichiarazione da parte dell'impresa richiedente di assumere i seguenti impegni nel caso di assegnazione della licenza:

- di iscriversi presso la Camera C.I.A.A. e/o all'Albo delle Imprese Artigiane, qualora non già iscritto;
- di ottemperare agli obblighi ed ai divieti di cui al successivo art. 13;
- di utilizzare, per lo stazionamento dell'autobus, rimessa ubicata nel territorio comunale o in altro comune nel quale l'impresa esercita l'attività, comunque ricompreso nella Provincia di Bari.

2. I titoli, i requisiti, le condizioni e gli elementi per la formazione della graduatoria, di cui al comma 3 del precedente art. 4, devono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalle vigenti norme.

3. Le domande prive di uno o più elementi o dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 saranno escluse dal concorso.

ART. 6

(RILASCIO DELLE LICENZE)

1. Ai fini del rilascio delle licenze ciascun assegnatario deve documentare, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'assegnazione di cui al comma 6 del precedente art. 4:

- a) il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) l'iscrizione alla Camera C.I.A.A. e/o all'Albo delle imprese artigiane;
- c) la proprietà o l'acquisto dell'autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, le sue caratteristiche e dotazioni;
- d) l'inesistenza di procedimenti o provvedimenti a proprio carico per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
- e) l'insussistenza di procedure fallimentari a proprio carico;
- f) la disponibilità, per lo stazionamento dell'autobus, di rimessa ubicata nel territorio comunale o in altro comune nel quale l'impresa esercita l'attività, comunque ricompreso nella Provincia di Bari.

2. Il Dirigente del Settore, verificata la validità della documentazione di cui al comma precedente, rilascia a ciascun assegnatario l'autorizzazione all'immatricolazione dell'autobus e, successivamente all'immatricolazione dell'autobus, previa documentazione della sua assicurazione nelle forme di legge, la licenza per il servizio di noleggio autobus con conducente che deve indicare la targa, il tipo, le dotazioni e l'eventuale uso specifico dell'autobus a cui si riferisce.

3. Decorso il termine di cui al precedente comma 1 senza che siano completati tutti gli adempimenti ivi previsti a carico dell'assegnatario della licenza, il Dirigente del Settore comunica all'assegnatario inadempiente la revoca dell'assegnazione della licenza e riassegna la licenza medesima ad altro soggetto individuato sulla base della graduatoria di cui al comma 2 del precedente art. 4 o, nel caso che detta graduatoria risulti esaurita, tramite con nuovo bando di concorso.

ART. 7
(VALIDITÀ DELLA LICENZA)

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente ha validità annuale con scadenza al 31 dicembre e si rinnova con la denuncia di prosecuzione dell'attività presentata a cura dell'interessato, corredata dall'autocertificazione della permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 5.

2. Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del soggetto titolare dell'impresa individuale, è consentito l'esercizio provvisorio della licenza da parte degli eredi per la durata di un anno dal decesso o dalla sopravvenuta incapacità, prorogabili di altri sei mesi per gravi e comprovati motivi. Entro tale termine gli eredi possono intestare a proprio nome la licenza dotandosi dei requisiti di cui al precedente art. 5, oppure cederla ad altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8; nel caso che gli eredi non si avvalgano delle predette facoltà entro il termine stabilito incorrono nella decadenza ai sensi del successivo art. 17.

ART. 8
(CESSIONE DELLA LICENZA)

1. La licenza può essere ceduta ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del suo rilascio o di altra cessione. A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono richiedere la preventiva autorizzazione al Comune che, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 6 da parte del predetto cessionario, rilascia allo stesso la nuova licenza.

ART. 9
(SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS)

1. Il soggetto titolare di licenza che intende sostituire l'autobus adibito al servizio di noleggio deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune indicando il tipo del nuovo autobus che deve essere equivalente, per numero di posti, standard qualitativi ed eventuali attrezzature, a quello da sostituire.

2. Il Dirigente del Settore, verificata la regolarità dei requisiti di cui al comma precedente, autorizza la richiesta sostituzione dandone comunicazione al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti per il rilascio della carta di circolazione al nuovo autobus e la contestuale revoca della carta di circolazione dell'autobus sostituito. Il Dirigente medesimo, successivamente ai predetti adempimenti, annota sulla licenza la targa ed il tipo dell'autobus in sostituzione di quello precedente, che viene contestualmente annullata.

ART. 10
(CRONOTACHIGRAFO)

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio devono essere muniti di cronotachigrafo perfettamente funzionante e rispondente alle indicazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727.

ART. 11
(TARIFFE)

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente deve essere offerto a tariffe non inferiori a quelle minime stabilite dalla Regione per tale tipo di trasporto.

2. I titolari delle licenze di noleggio hanno l'obbligo di trasmettere al Comune la tabella delle tariffe praticate e di tenerla costantemente esposta a disposizione dell'utenza nella propria rimessa e/o ufficio.

3. L'accertamento di irregolarità nell'applicazione delle tariffe comporta l'attivazione del procedimento di sospensione di cui al successivo art. 16 e, nel caso di due o più irregolarità accertate nel periodo di due anni, del procedimento di revoca di cui al successivo art. 17.

ART. 12
(RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO)

1. Ogni responsabilità per eventuali danni, a chiunque arrecati, derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio di noleggio e comunque connessi al rilascio della licenza fa carico esclusivamente ed interamente al soggetto titolare della licenza, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Fanno carico ai conducenti degli autobus le responsabilità personali civili e penali ad essi addebitate dalla vigente legislazione per la guida degli autobus.

ART. 13
(OBBLIGHI E DIVIETI DEL TITOLARE DELLA LICENZA)

1. Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza ha i seguenti obblighi:

- a) di effettuare il servizio con diligenza e decoro, prestando assistenza ai passeggeri in tutte le fasi del trasporto;
- b) di offrire il servizio con autobus in perfetto stato di efficienza e di pulizia garantendo, in caso di improvvisa avaria, la prosecuzione del trasporto con autobus sostitutivo anche di proprietà di altro titolare di licenza di noleggio;
- c) di impiegare alla guida degli autobus, oltre al titolare, esclusivamente personale dipendente o reperito da impresa autorizzata all'offerta di lavoro interinale munito del relativo certificato di abilitazione professionale e non affetto da malattie contagiose o che pregiudichino la sicurezza e la regolarità del servizio offerto;
- d) di curare il rigoroso rispetto delle norme riguardanti la sicurezza della circolazione ed il contratto di lavoro dei conducenti;

-
- e) di favorire la mobilità dei portatori di handicap, anche con idonee attrezzature per facilitarne il trasporto;
 - f) di offrire servizi di noleggio autobus a tariffe non inferiori a quelle minime regionali;
 - g) di segnalare tempestivamente al Comune ogni cambiamento di recapito o di rimessa.

2. Nell'esercizio dell'attività di noleggio è fatto divieto:

- a) di effettuare servizi di trasporto con caratteristiche di trasporto pubblico di linea, come definito all'art. 2, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1999, n.13;
- b) di effettuare servizi di trasporto con finalità diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la licenza;
- c) di effettuare servizi di trasporto in contrasto con le norme tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera;
- d) di consentire l'accesso sugli autobus di persone estranee a quelle a cui viene offerto il servizio;
- e) di chiedere o consentire compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- f) di rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti di capienza del veicolo.

3. Il titolare della licenza può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 1.

ART. 14 (CONTROLLO DEI VEICOLI)

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. ed autobus sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

2. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del Comune, si provvede alla sospensione della licenza.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato, che deve risultare congruo. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, si provvede alla sospensione della licenza.

ART. 15 (SANZIONI)

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o in altre norme di legge, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 618,00 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689.

ART. 16
(SOSPENSIONE DELLA LICENZA)

1. Nei casi di violazioni di particolare gravità o recidiva, non passibili di decadenza o revoca, agli obblighi e divieti di cui al precedente art. 13 o alle norme che regolano la circolazione stradale e nei casi di cui ai precedenti art. 11 ed art. 14, la licenza per l'esercizio N.C.C. ed autobus può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione.

3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente del Settore previa formale contestazione delle infrazioni accertate con assegnazione del termine di giorni per le eventuali controdeduzioni.

4. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione è disposto tenendo conto della maggiore o minore gravità delle violazioni.

5. I provvedimenti di sospensione devono essere tempestivamente comunicati al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei trasporti per la sospensione della carta di circolazione.

6. A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza deve essere riconsegnata in deposito al Comune.

7. Nessun indennizzo compete al titolare della licenza nei casi di sospensione della licenza medesima.

ART. 17
(DECADENZA E REVOCA DELLA LICENZA)

1. Il soggetto titolare di licenza per l'esercizio del servizio di N.C.C. ed autobus incorre nella decadenza nei seguenti casi:

- a) quando venga a perdere uno dei requisiti o venga meno agli impegni di cui al precedente art. 5;
- b) per fallimento;
- c) nel caso previsto al comma 2 del precedente art. 7.
- d) quando ceda la proprietà dell'autobus o ne perda comunque la disponibilità, senza sostituirlo, previa comunicazione al Comune, con altro di tipo equivalente entro il termine di tre mesi;
- e) per esplicita rinuncia alla licenza;

2. Il soggetto titolare di licenza per l'esercizio del servizio di N.C.C. ed autobus incorre nella revoca nei seguenti casi:

- a) quando incorra in due o più provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 16 in un periodo non superiore a due anni;
- b) quando interrompa il servizio per un periodo superiore a tre mesi senza la preventiva autorizzazione comunale;
- c) quando effettui servizi di trasporto non rispondenti alle finalità per le quali la licenza è stata rilasciata;
- d) quando siano accertate più irregolarità nell'applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 11;

3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da due successive diffide ed è

operativo dal termine stabilito nella seconda diffida.

4. Il provvedimento di decadenza e revoca della licenza deve tempestivamente essere comunicato al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei trasporti per la conseguente revoca della carta di circolazione dell'autobus a cui la licenza si riferisce.

5. Nessun indennizzo compete al titolare della licenza nei casi di decadenza o revoca della licenza medesima.

ART. 18

(ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA ED ESECUTIVA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi Comunitarie, dello Stato e della Regione vengono espletate dal Quinto Settore che si avvale dell'Ufficio Commercio per l'attività istruttoria ed esecutiva.

ART. 19

(VIGILANZA)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 20

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

1. Il servizio effettuato con le licenze precedentemente rilasciate è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, per quanto applicabili.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

3. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alle normative vigenti in materia sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.

4. Nei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 2000, n.20 - art. 14, comma 2, lettera c), l'efficacia del presente regolamento è subordinato alla sua approvazione da parte della Provincia.